


n. 10027/02



Repubblica Italiana

NON CORRISPONTO

Tribunale Civile di Roma

Sezione Straordinaria V Bis

In nome del popolo italiano

cron 87:

Ref 578

Il giudice onorario aggiunto Avv. Ezio Spera ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 60748 del ruolo grecale per gli affari contenutisi dell'anno 1992, rimessa - dopo l'entrata in funzione delle Sezioni Straordinarie - a queste Sec. V Bis ed assegnate a queste G.D.A. a norma della Legge 22 luglio 1997 n. 276, e recante

teza

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI, soc.coop.a.r.l.  
in concordato preventivo, in persona del suo legale rappresentante,  
rapp. e difesa dagli Avv.ti Sergio Bucalo e Massimo Confrotti  
(Roma-Via Pescarino, 48) per procure speciale in calce all'atto  
di citazione

- ATTRICE -

e

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (già  
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste), in persona del Ministro,  
rapp. e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato  
(Roma-Via dei Portoghesi, 12)

- CONVENUTO. -

e

LETTERA Avv. Francesco, nelle sue qualità di custode giuridico  
della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (Federconsorzi),  
soc.coop.a.reg. 81, rapp. e difeso dagli Avv.ti Giampiero Paoli



- 2 -



del Foro di Acrona) ed Auselmo Carlevaco (Roma - Piazza Matteotti, 1)  
gina, 1) per procure speciali in calce alla comparsa di intervento  
ed in calce alla comparsa di costituzione per nomine di nuovo direttore

- INTERVENUTO

e

LIQUIDAZIONE CONCORDATORIA dei beni della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari - soc. coop. a.c. s.p., in persona del Liquidatore giudiziale, rapp. te e difeso dall'Avv. Giuseppe Niccolini (Roma-Via Teodosio Macròkio, 3) per procure speciali autenticata dal Notario Marcello Squillaci di Roma in data Primo Giugno 1998  
ref. n. 8998

- INTERVENUTA -  
(all'ad. del 22/6/1998)

e

CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI CATANIA e MESSINA S.p.a.s.l. in L.C.A., in persona del Consigliere Liquidatore rapp. te e difeso dagli Avv. ti Giuseppe Cicero (del Foro di Catania) e Giacomo Napolitani (Roma-Viale delle Milizie, 1) per procure speciali a margine della comparsa di intervento.

- INTERVENUTO -  
(all'ad. del 19/6/2001)

#### CONCLUSIONI

All'udienza dell'11 Novembre 1997 i procuratori delle parti costituite precisarono le rispettive conclusioni come da verbale in facciata.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, soc. coop. a.c. s.p. in concordato preventivo con cessione dei beni, conveniva davanti a questo Tribunale - con atto di citazione notificato il 10/8/1992 presso l'Attaccatura Generale dello Stato - il Ministero dell'Agricoltura e delle

foreste, deducendo che le erano stati ceduti "pro silvendo" parte dei crediti nei confronti del Ministro stesso, sorti a favore dei Consigli Agrari Provinciali per le spese ordinarie e straordinarie (o di finalizzazione) da loro affrontate nella gestione degli avversi obbligatori e per contingente dei prodotti agricoli, gestione affidata loro da leggi e provvedimenti fin dal periodo bellico e negli anni del dopoguerra; nel bilancio relativo all'esercizio 1991, cioè al primo anno di gestione commissariale della Federazione, tali crediti ceduti venivano indicati dai Consigli operativi, in complesso, per lire 463.043 milioni, per cui l'attrice chiedeva che fosse accertato in tale somma - ovvero nel diverso importo eventualmente già versata - il suo credito nei confronti del convenuto alla data del 31 dicembre 1991 e che il convenuto stesso fosse condannato a pagare la somma dovrata, "oltre agli interessi convenzionali capitalizzati sequestralmente al tasso ufficiale di scatto maggiorato del 4,40 punti, maturati dal 1 gennaio 1992 fino alla data dell'effettivo adempimento", nonché a risarcire i danni subiti e subendosi nella misura indicata in corso di cause o in separato giudizio.

Il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste si costituiva, contestando la propria legittimazione passiva e le domande attiici, che chiedeva fossero dichiarate inammissibili e comunque respinte.

Dopo che alla prima udienza - del 18/11/1992 - essersi dichiarato "già ammesso" il concordato preventivo della Federazione dei Consigli Agrari, i procuratori di questa producevano, via via nelle udienze successive, un'imponente massa di documenti, mentre l'Avocatura

lo Stato si limitava a depositare - all'udienza del 28/3/1996 - due note a firma del Commissario Giudiciale delle Federconsorzi date rispettivamente 16/4/94 e 12/5/95 e dirette al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, per informarlo dei progetti di riparto per le spese per il pagamento dei creditori privilegiati e chiavi faci. Alla udienza del 13/2/1997 interveniva il Avv. Francesco Letta, nella sua qualità di custode ex art. 259 C.R.P. dei beni e crediti della Federconsorzi sottoposti a sequestro preventivo dal Giudice per le analogie preliminari del Tribunale di Perugia con provvedimento del 22 Marzo 1996: l'intervenuto si affiancava ad advocaadum alla attrice, chiedendo che per quanto a lei dovrà forse a lui versato. — Infine all'udienza dell'11 Novembre 1997, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa per discussione all'udienza collegiale del 17 Maggio 1999.

Passata, poco, alla Sezione Statale, la cause stessa veniva portata per l'esperimento del tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 13 della Legge 22 Luglio 1997 n. 276, all'udienza del 22 Giugno 1999. In tale udienza i procuratori dell'attrice, pur avendo ricevuto regolare comunicazione, non comparivano; interveniva invece il "Liquidazione concordatarie dei beni della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari soc.coop.a.e.l.", ratificando e facendo proprie tutte le domande, ragioni, istanze istruttorie, produzioni documentali, eccezioni e deduzioni difensive dell'attrice; il procuratore dello Stato presente chiedeva rinvio "per esaminare la comparsa di costituzionalità delle Federconsorzi"; il procuratore dell'Avv. Francesco Letta dichiara

zava la rinuncia all'interessato di questo, depositando copia del provvedimento col quale l'Autorità Portuale di Perugia aveva disposto il dissequestro di parte dei beni precedentemente sottoposti al provvedimento cautelare: il Giudice Dottorario Agostoni, con ordinanza riservata 13/14 Gennaio 2000, riservava "all'eventuale successiva" fare decisione la valutazione circa l'ammissibilità ex art. 668 "C.P.C. (co. 1) dell'intervento spiegato all'udienza del 22 Giugno 1999 del "Le Liquidazione concordataria" prodetta a fissare una nuova udienza per la comparsa delle parti, convocandole così come prescritto dal secondo comma del citato art. 13 della Legge n. 276/94.

All'udienza del 19 Giugno 2001, così fissata, poco le parti non comparivano né a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti né a mezzo di procuratori muniti del potere di conciliare la controversia; il procuratore dell'Avv. Francesco Lettieri depositava l'atto di rinuncia all'interessato notificato alle altre parti; intanto il Consorzio Agrosio Interprovinciale di Catania e Messina S.c.a.s. in Liquidazione Costituzionale, per far dichiarare la nullità della sua cessione di credito alla Federcassazi, in subordine l'inefficacia della medesima, in ulteriore subordine la sua simulazione relativa, e per far cadare il Ministero delle Politiche Agricole a pagagli L. 2347.371.968 alla data del 6/10/1982 oltre interessi e, in subordine, gli interessi maturati necessariamente al 28/2/1987; il procuratore dello Stato dichiarava di non accettare il controddittorio col detto intervenuto e chiedeva di poter ripetere le conclusioni; ad entrambe queste richieste si assocava il procuratore della "Liquidazione concordataria dei beni della Federcassazi," il

le chiedeva altresì di verbalizzare deduzioni, limitare le domande, depositare documenti: il Giudice Onorario Aggregato - formulata la medesima risposta di valutazione circa l'ammissibilità ex art. 268, co. I, C.P.C. anche dell'intervento del Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina in L.C.A. - dato atto che il tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 13 L. 276/97 non era riuscito, disetteva ogni altra richiesta, tratteneva la causa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

dove, insomma tutto, essere dichiarata l'inammissibilità dei due interventi, spiegati nel processo rispettivamente della Liquidazione Concordotaria dei beni della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari - all'udienza del 22 Giugno 1999 - e dal Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina in L.C.A. - alla udienza del 19 Giugno 2001 - essendo avvenuti entrambi all'esterno preclusivo stabilito dal primo comma dell'art. 268 C.P.C.

Come esposto in narrativa, infatti, nel procedimento erano già state precise le conclusioni ed era già avvenuta la rimessione al Collegio: la causa non è tornata in istruttoria; ma - per effetto delle legge eccezionale istitutive delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari - ha dovuto sottostare <sup>soltanto</sup> ad un tentativo obbligatorio di conciliazione prima di essere assunta in decisione, passando altresì ad un giudice monocratico, istruttore esclusivamente ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione; in difetto della quale doveva essere decisa, sia perché così preoccupe il quinto comma dell'art. 13 della Legge n. 276 del 1997, sia anche perché già ne aveva av-

quisito il diritto le parti secondo la legge vigente al momento nel quale avevano precisato le loro conclusioni. Nella fattispecie, in particolare, l'attrice Federazione Italiana dei Consorzi Agroci - dopo la visione al Collegio - non è più comparsa: i suoi procuratori, pur avendo ricevuto comunicazione delle due udienze successive tenutesi per il tentativo di conciliazione, non sono stati presenti né a quella del 22 Giugno 1999 né a quella del 19 Giugno 2001. Pertanto, l'attrice aveva ed ha diritto alla pronuncia giudiziale sulle sue domande, così come da lei precisato all'udienza dell'11 Novembre 1997, una volta che la causa sia stata presa in decisione. Il quinto comma dell'art. 13 della Legge 246/97, già citato, nel ri-chiamare l'art. 190 bis [ora abrogato: v. artt. 281 quinque e 281 sexies], non prescrive affatto che il G.O.A. debba far menzione di precisare le conclusioni - essendo queste state già preciseate - qualora non ne versi la necessità. In altri termini, nel caso previsto dal ripetuto art. 13, le cause non vengono riportate in istruttoria, cioè davanti al giudice istruttore, da un provvedimento assunto in sede di decisione come forma delle legge 246/97 potrebbe avere ad opera del Collegio ed ora ad opera del giudice unico decidente, per occorrenze varie al fine del decidere - caso nel quale, soltanto, non opererebbe la presclusione di cui all'art. 268, co. 1, C.P.C. - sibbene le cause già al Collegio, che, per detto art. 13, debbono scontare un tentativo di conciliazione, fallito questo, riprendono, senza ingiustificate ulteriori interruzioni, il loro naturale iter nella fase decisoria, nella quale sono e rimangono. È per queste ragioni che all'udienza del 19 Giugno 2001 non sono state

inservita attività incompatibili con la disposizione del V co. dell'art. 13 L. 270/97.  
La singolarezza della questione; l'accettazione del contraddittorio  
da parte del convenuto con la liquidazione concordataria, prima in-  
tervenuta, ed il suo totale ignorare il Consorzio Agrario Satesprin-  
ciale, secondo intervento, del quale nulla viene detto nella compre-  
sa conclusione dell'Avvocatura dello Stato; la totale assenza  
dell'attrice; costituiscono motivi sufficienti per giustificare  
l'integrale compensazione delle spese processuali fra entram-  
bi gli intervenuti e le altre parti del giudizio.

Questo all'intervento a suo tempo compiuto dall'Avv. Francesco  
Lettera, questo vi ha formalmente rinunciato con atto da lui  
sottoscritto e autografato il 24 Maggio 2001 al convenuto col il 25 Ma-  
gio 2001 all'attrice: questa, come già detto, ora è più comparsa;  
l'Avvocatura dello Stato ne ha preso atto già nelle sue note auto-  
ricate depositate il 29/11/1999 ed ora nelle sue comparsa confe-  
sionale; per cui la rinuncia stessa può considerarsi accettata;  
tanto più in quanto essa è stata motivata dal procedimento  
di dissequestro del G.I.P. di Perugia e, quindi, era necessa-  
riamente dovuta. Ciò costituisce altresì giusto motivo per do-  
chiarare compensate le spese processuali tra l'intervento co-  
stituito giudicale e le altre parti, unitamente alla dichiarazione  
di estinzione del processo per quanto riguarda tale intervento.

Passando all'esame delle ree controversie tra attrice e convenuto,  
quelli rimangono così come consacrati dalle loro decisioni con-  
clusioni, prese alle udienze dell'11 Novembre 1997, va innanzi  
tutto posto in luce il rapporto intercorrente tra dette parti proprio nella  
gestione degli ammessi obblighi dei prodotti agricoli. E infat-

to pacifico che tale gestione è sempre stata eseguita "per conto e nell'interesse dello Stato", così come previsto dell'art. 2 n. 8 (per i consorzi agrari) e dell'art. 3 (per le Fedescosozzi) del decreto legislativo 7 Maggio 1948 n. 1235 (ratificato dalla Legge 17 Aprile 1956 n. 561), nonché dall'art. 3 lett. h dello Statuto della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, approvato dall'art. 33 del predetto decreto legislativo.

In tale attività l'attiva aveva ricevuto dai decreti legislativi menzionati il 22 Febbraio 1945 n. 38 e 16 Novembre 1945 n. 805 il compito di gestire intervoli ormai spettanti ai Consorzi Provinciali: questi si procuravano i fondi per pagare i prodotti confeziti all'ammasso, emettendo Cambiali, che scattavano presso le banche; ma, poi, alle operazioni di cessione ai mulini e di vendita agli assegnatari, poteva edeva la Fedescosozzi. Il due decreti del 1945, fissando i presupposti di cessione ai mulini, stabilivano che i presu stessi erano comprensivi di tre "quote" (per le spese di trasporto, per le spese di gestione ammesso, per le spese di maggiorazione del prezzo derivante dalle effettive caratteristiche dei prodotti); pulevate dal ricavato delle vendite del prodotto ammazzato e che dovevano costituire "tre separate gestioni, tenute dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari per conto e sotto la vigilanza dello Stato": art. 1, che aggiungeva: "Per conto e sotto la vigilanza dello Stato saranno anche effettuati dalle Federazione Italiana dei Consorzi Agrari i congiugli tra i ricavi derivanti alla gestione degli uai del Popolo e dai prezzi fissati del pubblico comune del presente articolo ed i prezzi praticati nei riguardi dei confezetti all'ammasso". La Fedescosozzi, di fatto, determinava l'entità dei rimborsi dovuti ai consorzi agrari provinciali per le spese sostenute. Anche dopo il decreto legi-

l. n. 1235 del 1948 l'ingresso della Federconsorzi nella gestione degli ammassi rimase tale, da configurarsi - in tale gestione - come un vero e proprio "organo" del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Del resto, la Suprema Corte di Cassazione (Sez. Uff. Civili 28 Gennaio 1949 n. 130), nel confermare la decisione 17 Ottobre 1947 del Consiglio di Stato che aveva ritenuto la Federconsorzi ente di diritto pubblico, affermò: "La Federazione Italiana dei Consorzi Agrari ed i consorzi provinciali agrari sono enti pubblici; il decreto legge 7 Maggio 1948 n. 1235 è innovativo, ma il ruolo ordinamento non potrà attuarsi che attraverso una complessa ricostituzione organica che si dilungherà nel tempo"; insegnando altresì che "il problema della pubblicità, connesso a quello delle pesine giuridiche, è di carattere continuante, non assoluto, nel senso cioè, che è un riflesso delle condizioni storiche, risalente ai termini legislativi". E la Corte Costituzionale - nella sentenza n. 384 del 1995 - dice a tali letture: "I consorzi agrari costituiscono a tutt'oggi strumenti dell'intervento pubblico sul mercato agricolo, e risultano pertanto ancora ispirati al conseguimento di finalità nazionali" e "dovranno ritenersi spettanti ancora allo Stato le vigilanza ed il controllo sugli stessi". Orbene, conformemente alle norme sopra indicate del decreto legge 7 maggio 1948 n. 1235, tanto i consorzi provinciali quanto la Federconsorzi dovevano tenere separata mente da quelle normali le gestioni concesse agli ammassi. Al riguardo la Corte dei Conti - con decisione 15 Febbraio 1979 n. 945 - ha stabilito che tali gestioni fuori bilancio sono autorizzate dalla legge, in quanto, rispettando in materia ai consorzi agrari meri concetti di competenze funzionali del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, tale attività è di pertinenza dello Stato ed i relativi circuiti eco-

"nuovi" incidono sulla finanza statale; pertanto, indipendentemente dal risultato attivo o passivo della gestione e da conseguente assunzione di oneri a carico dello Stato esiste l'obbligo di presentare i diconzi amministrativi della stessa, da sottoporre al controllo delle Corte dei Conti in conformità ad un generale principio descensibile dagli artt. 89 della legge di contabilità generale dello Stato e 170 del relativo regolamento (rispettivamente: leggi 18/4/1923 n. 2440 e 23/5/1924 n. 827). — L'ultima gestione degli ammassi in ordine di tempo è quella relativa alle campagne 1961/62. Con decreto interministeriale 13/10/1980 fu istituita una contabilità unica, delle gestioni di ammasso ancora aperte, presso ogni Ente ammassatore e presso ogni Istituto finanziatore: secondo la Relazione finale della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul disastro delle Federazioni Italiane dei Paesi Agensi (apparata nella seduta del 28 febbraio 2001), si ebbero così 87 contabilità unificate (una per ciascuna censura o agenzia) denominate "contabilità ammassi obbligatorie di prodotti agricoli campagna 1961/62 e precedente", nelle quali vennero trasfusi ed aggiornati, alla data del 31 Gennaio 1982, tutti i rendiconti in disavanzo precedenti. Si è però visto che dopo il 31/1/1982 le Federazioni, che oltre tutto aveva compilato la cosiddetta "stessa degli interessi" capitalizzati semestralmente ad un tasso pari a 4,40 punti al di sopra del t.u.s. per ogni censura suo socio, aveva "acquistato" — ad un prezzo pari al complessivo credito vantato da ciascuna dello Stato — il rispettivo ceduto di 58 Consorzi Agensi Provinciali, che, con cessioni "pro-solvendo," gliel'avevano appunto ceduto, dichiarando di aver ricevuto il prezzo stesso prima della stipulazione dell'atto di cessione. Agli atti non risultano le date esatte di pagamento di tali "prezzi", né la documentazione contabile della gestione delle parti derivanti da tali "cessioni" successive alla medesima, che comunque

que doveva continuare ad essere tenuta "separatamente" delle altre gestioni "nazionali"; così come disposto dal citato decreto legge n. 1235 del 1948.

D'altra parte, mancavolo sempre - nel bilancio dello Stato - stanziamen-  
ti ad hoc, le gestioni degli ammassi non potevano essere avan-  
zate fu le forzazioni di spesa, come ufficialmente comunicato alla  
c del Ministro del M.A.F.

Federconsorzi dalla lettera 3 Aprile 1931 prot. 009216/70407, mezzan-  
ta nell'atto di citazione stesso. La pretesa attice è rimasta così

sempre da verificare; ma certa, liquida, esigibile. In particolare il conteggio degli interessi dovrebbe passare al vaglio degli organi di controllo, non bastando la generica affermazione contenuta nella lettera 30 luglio 1971 prot. R/273 del Ministero dell'Agricoltura ("sono stati sempre adeguati al tasso ufficiale di scatto con una mag-  
giorazione del 3,4%") a far sorgere una vera e propria obbliga-  
zione dello Stato al riguardo. —

Ora, del punto di vista ci-  
vilistico, dovrebbe affermarsi che - data la funzione di amminis-  
tratori di gestioni per conto dello Stato, svolta nella fattispecie  
sia dai consorzi agrari provinciali e sia dalle Federconsorzi -  
questa non poteva essere "compratrice" dei crediti di quelli, giusta  
quanto disposto dall'art. 1471 n. 1 Cod. Civile. Dovrebbe conseguen-  
temente affermarsi che i rispettivi "crediti" non erano cedibili  
alla Federconsorzi stessa (cfr. ultimo punto del primo comma dell'  
art. 1260 C. C.). Ma, poiché - come si è detto - nelle gestio-  
ne degli ammassi entrambi i detti contratti avevano svolto  
funzioni di "organi indiretti" del Ministero dell'Agricoltura  
e delle Foreste - i consorzi agrari provinciali acquisendo i pre-  
detti agricoli confezionati dai produttori; la Federconsorzi provvedea  
da alla distribuzione e vendita dei prodotti stessi.

mare l'entità forfettaria dei rimborzi dovuti ai consorzi provinciali per le spese sostenute - è nell'ambito del rapporto interno interorganico tra Federconsorzi e Stato, che la presente controversia deve trovare la soluzione sua propria. Tuttavia, in tale ambito l'attrice, quale organo indiretto del Ministero dell'Agricoltura, non può essere considerata titolare di diritti soggettivi da far valere contro la persona giuridica pubblica Stato, nella persona del Ministro dell'Agricoltura, essendo - si ripete - organo, del quale proprio detto Ministro si serve. Ed in questo senso l'Ente Stato ha ormai avocato a Sé la definizione di ogni pertinenza dei suoi rapporti con i predetti organi indiretti, in base alla Legge 28 Ottobre 1939 n. 410, il cui art. 9 - per quanto riguarda la materia del contendere de qua - così recita testualmente: "La Federconsorzi è tenuta a presentare il rendiconto delle proprie gestioni di ammesso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 Novembre 1923 n. 2440, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai conseguenti ed ulteriori adempimenti provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con la collaborazione del Ministero del Tesoro, del bilancio e delle programmazione economica - Rappresentante generale dello Stato." Vale la pena ricordare che il menzionato art. 9 prevede l'obbligo di rendiconto a carico dei dipendenti "diretti" delle amministrazioni dello Stato. All'evidenza, pertanto, le domande trinci in esame in questa sede non possono trovarsi accogliente. Insegue alla soccombenza delle Federconsorzi la sua condanna alle spese processuali, che, in mancanza di notula, vengono liquidate come del dispositivo, che segue.

P.Q.M.

c.G.O.A., definitivamente provvidenziale, dichiara illegittimamente gli interventi della Liquidazione Concordataria dei beni della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari - soc.coop.a.r.l. in persona del Liquidatore giudiziale e del Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina S.c.a.r.l. in L.C.A. e compense per intero le spese processuali tra questi due intervenuti e le altre parti; dichiara estinto per rinuncia il processo tra l'intervento Avv. Francesco Lettera, nella sua qualità di consigliere giudiziale dei beni della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (Federconsorzi) soc.coop.a.r.l. ex decreto del G.I.P. del Tribunale di Perugia, e dichiara compensate per intero le spese processuali tra lui e le altre parti; respinge le domande attrice e condanna la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, soc.coop.a.r.l. in concordato preventivo a pagare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per spese processuali, la complessiva somma di £. 600'000'000++ (Seicentomilioni), di cui £. 100'000 spese di £. 2'900'000 diritti, £. 597'000'000 oneri, oltre agli accessori di legge.

Roma, 08 Novembre 2001

Il G.O.A.

Sigillata



IL CANCELLIERE CI  
M. Grazia Corigliano

Consiglio depositato in Cancelleria  
Roma, n. 8 MAR 2002



IL CANCELLIERE CI  
M. Grazia Corigliano

Consiglio

IT 129,11

T 41,32

F. 170,43

### TRIBUNALE DI ROMA

Campione Civile

LA REGISTRAZIONE VA EFFETTUATA A PAGAMENTO

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2

= 6 MAG. 2002 Serie 4  
Registrato in data

al D. 18987 anno 2002

verso CANTIERI N. A/43

p. 11 Brigantina Area Servizi  
(Col. ditta M. Grazia DI FILIPPO)  
N. Repubblica Servizi Ad Gennaio  
(Dr. M. RACTHINI)